



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

INFORMATIVA

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018 -

Ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

La IUC è composta dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI.

La **TASI** è un tributo sui servizi indivisibili comunali, dovuto sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

A partire dall'anno **2016** sono **esclusi** dalla tassazione:

- le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9,
- i terreni agricoli

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Le aliquote, da applicare per l'anno d'imposta **2018** sono quelle vigenti nell'anno 2017 e, sono le seguenti:

| | |
|------------------------------|--|
| 1 (uno) per mille (*) | per gli immobili adibiti ad abitazione principale , classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7) |
| 0 (zero) per mille | per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A (compresa A/10) non adibiti ad abitazione principale, B, C, D |
| 0 (zero) per mille | per gli immobili inagibili o non utilizzati perché in ristrutturazione, come definiti nel regolamento IMU |
| 0 (zero) per mille | per le aree edificabili |
| 1 (uno) per mille | per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni |
| 0 (zero) per mille | per i terreni agricoli |

(*) Senza alcuna detrazione

Per i soggetti tenuti al pagamento della TASI, il versamento dell'**acconto**, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote deliberate dell'anno precedente deve essere effettuato entro il **18 giugno 2018**.

Il versamento della seconda rata della TASI deve essere eseguito entro il **17 dicembre 2018** - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

I codici tributo da utilizzare per il versamento della TASI sono i seguenti:

| | |
|-------------|---|
| 3958 | "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze |
| 3959 | "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale |

Il codice catastale è: **E054**

Il versamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale.

Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo è inferiore a 6 (sei) euro.

Si precisa che il versamento è in **autoliquidazione**.

N.B. Per questo Comune gli **INQUILINI** non sono tenuti al pagamento della TASI

Per eventuali chiarimenti in merito alle aliquote, ai moltiplicatori per il calcolo della base imponibile e ai codici tributo si può contattare l'Ufficio Entrate Tributarie sito alla Via Aniello Palumbo n. 1, ai seguenti numeri telefonici 0818956503-17.

UFFICIO TRIBUTI